



CITTÀ DI FABRIANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.35 DEL 17 GIUGNO 2016

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consigliere n.16 del 13 maggio 2016 avente a oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'interpello tributario, in attuazione dell'art. 8 del DLgs. n. 156/2015".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione consigliere n. 16 del 13 maggio 2016 avente a oggetto "approvazione del Regolamento per la disciplina dell'interpello tributario, in attuazione dell'art. 8 del DLgs. n.156/2015";

Esaminata la documentazione a corredo della proposta di cui sopra;

Visto l'art. 52 del DLgs. n.446/1997, inerente la potestà Regolamentare dei Comuni;

Visti gli articoli 2,3,4,5,6, del D.lgs. n. 156/2015, che disciplinano il diritto d'interpello del contribuente;

Considerato, che è necessario, doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere i modi con i quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obbiettive condizioni di incertezza di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo;

Visti, i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del DLgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e alla regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari;

Visto. lo schema di Regolamento, all'uopo predisposto, dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.

Propone

-La modifica dell'art. 8 comma 1 del Regolamento come segue:

"La risposta vincola ogni organo dell'amministrazione e ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. L'efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative".

-La modifica dell'art. 8 comma 5 del Regolamento come segue:

"Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo quelle presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della Legge 27 Luglio 2000 n. 212, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo".

Tutto quanto sopra considerato

Esprime

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) del DLgs. n. 267/2000.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.Olga Maria Frenquelli



Dott. Giuseppina Giacobbi



Dott.Pietro Perla

